

CIRCOLARE PER IL CLIENTE

A cura di:



STUDIO SPADAFRANCA

MICHELE SPADAFRANCA

COMMERCIALISTA – ECONOMISTA D'IMPRESA – CONSULENZA DEL LAVORO
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano n. 5632

CIRCOLARE N.4 del 30 GENNAIO 2021

Con l'ordinanza n. 1759/2021 della Suprema Corte si esclude l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti per i Soci e Amministratori di SRL.

Finalmente dopo oltre 10 anni di contenziosi, il 27 gennaio 2021 è stata pubblicata l'ordinanza n. 1759 della Corte di Cassazione, sezione civile, con la quale si è intervenuti sulla questione della doppia iscrizione contributiva per tutti coloro che sono soci e amministratori di SRL, per i quali vige l'obbligo di versare i contributi alla gestione commercianti per il reddito prodotto dalla società e alla gestione separata per l'eventuale compenso come amministratore.

Occorre subito precisare che l'ordinanza non esclude a priori la possibilità della doppia iscrizione, che quindi rimane, ma inserisce un principio decisamente più importante, ossia, le attività intellettuali che l'amministratore svolge in una SRL non possono da sole rappresentare le caratteristiche necessarie all'iscrizione del socio, che ricopre tale incarico, alla gestione commercianti.

Ricordiamo che tutto trae origine dalla norma contenuta nell'art. 12 comma 11 D.L. 78/2010 convertito dalla Legge 12/2010 che ha escluso il principio della prevalenza dell'attività svolta da coloro che sono iscritti alla gestione separata. Da tale interpretazione, negli anni, la prassi ha applicato la norma in modo estensivo ritenendo che coloro che erano iscritti alla sola gestione separata non potessero far valere il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente.

La Corte di Cassazione con l'ordinanza sopra citata, ha dato un'interpretazione molto marcata che non lascia più spazio ad equivoci; infatti pur non mettendo in discussione il principio della doppia contribuzione, stabilisce che le attività intellettuali di direzione e coordinamento svolte dall'amministratore di società di capitali, se retribuite, sono soggette alla contribuzione della gestione separata, pertanto, tale incarico da solo non evidenzia i requisiti necessari all'iscrizione alla gestione commercianti, inoltre tale iscrizione è altresì esclusa per coloro che sono solo soci di capitale.

Alla luce della medesima ordinanza, pertanto, graverà sull'Ente di Previdenza Sociale l'onere di dimostrare la "partecipazione diretta materiale ed esecutiva dell'azienda" in caso di iscrizione alla gestione commercianti. Su tale ultimo aspetto particolarmente attenzionate, a questo punto, saranno le attività svolte senza l'ausilio di dipendenti o collaboratori, dovendo escludere grazie a questa ordinanza la possibilità di iscrizioni d'ufficio per il solo motivo che si ricopra sia la carica di socio che di amministratore.